

GLI INTERVENTI TRAINANTI E TRAINATI IN MATERIA DI SUPERBONUS 110%



IL SUPERBONUS È UN'AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL' ART. 119, DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 (*DECRETO RILANCIO*), CHE ELEVA AL 110% L'ALIQUOTA DI DETRAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 1° LUGLIO 2020 AL 30 GIUGNO 2022, PER SPECIFICI INTERVENTI IN AMBITO DI:

- EFFICIENZA ENERGETICA

- INTERVENTI ANTISISMICI

- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

- INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI NEGLI EDIFICI.

ULTERIORI SEI MESI DI TEMPO (31 DICEMBRE 2022) PER LE SPESE SOSTENUTE PER LAVORI CONDOMINIALI O REALIZZATI SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICI COMPOSTI DA DUE A QUATTRO UNITÀ IMMOBILIARI DISTINTAMENTE ACCATASTATE, POSSEDUTI DA UN UNICO PROPRIETARIO O IN COMPROPRIETÀ DA PIÙ PERSONE FISICHE SE, AL 30 GIUGNO 2022, È STATO REALIZZATO ALMENO IL 60% DELL'INTERVENTO COMPLESSIVO.

CHI PUO' USUFRUIRNE

- **CONDOMINI**
- **PERSONE FISICHE**, AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI, CHE POSSIEDONO O DETENGONO L'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO.
- **PERSONE FISICHE**, AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI, PROPRIETARI (O COMPROPRIETARI CON ALTRE PERSONE FISICHE) DI EDIFICI COSTITUITI DA 2 A 4 UNITÀ IMMOBILIARI DISTINTAMENTE ACCATASTATE.
- **ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI** (IACP) O ALTRI ENTI CHE RISPONDONO AI REQUISITI DELLA LEGISLAZIONE EUROPEA IN MATERIA DI "IN HOUSE PROVIDING".
- **COOPERATIVE DI ABITAZIONE A PROPRIETÀ INDIVISA.**
- **ONLUS, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.**
- **ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**, LIMITATAMENTE AI LAVORI DESTINATI AI SOLI IMMOBILI O PARTI DI IMMOBILI ADIBITI A SPOGLIATOI.

REQUISITI MINIMI RICHIESTI

Art. 119, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), comma 3

*“AI FINI DELL’ACCESSO ALLA DETRAZIONE GLI INTERVENTI DEVONO RISPETTARE I **REQUISITI MINIMI** (...) E NEL LORO COMPLESSO DEVONO **ASSICURARE IL MIGLIORAMENTO DI ALMENO DUE CLASSI ENERGETICHE DELL’EDIFICIO** O IL RAGGIUNGIMENTO DI QUELLA PIU’ ALTA DA DIMOSTRARE MEDIANTE L’**ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.)** DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 192, PRIMA E DOPO L’INTERVENTO, RILASCIATO DA **TECNICO ABILITATO** NELLA FORMA DI **DICHIARAZIONE ASSEVERATA**.*

NEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI SONO AMMESSI ALL’AGEVOLAZIONE, NEI LIMITI STABILITI PER GLI INTERVENTI DI CUI AI COMMI 1 E 2, ANCHE GLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE”.

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

INTERVENTI PRINCIPALI O TRAINANTI

Art. 119, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) **comma 1**

- 1) INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO SUGLI INVOLUCRI EDILIZI
- 2) SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SULLE PARTI COMUNI
- 3) SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SUGLI EDIFICI UNIFAMILIARI O SULLE UNITÀ IMMOBILIARI DI EDIFICI PLURIFAMILIARI FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI
- 4) INTERVENTI ANTISISMICI: LA DETRAZIONE GIÀ PREVISTA DAL SISMABONUS È ELEVATA AL 110% PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 1° LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021.

INTERVENTI AGGIUNTIVI O TRAINATI

Art. 119, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) **comma 2**

OLTRE AGLI INTERVENTI TRAINANTI SOPRA ELENCATI, RIENTRANO NEL SUPERBONUS ANCHE LE SPESE PER INTERVENTI ESEGUITI INSIEME AD ALMENO UNO DEGLI INTERVENTI PRINCIPALI DI ISOLAMENTO TERMICO, DI SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE O DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO.

SI TRATTA DI:


- 5) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
- 6) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI
- 7) INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
- 8) INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- 9) ACQUISTO E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI BUILDING AUTOMATION

LA CONDIZIONE AFFINCHÉ GLI INTERVENTI POSSANO ESSERE TRAINATI È CHE LE DATE DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI INTERVENTI SIANO RICOMPRESSE NELL'INTERVALLO DI TEMPO INDIVIDUATO DALLA DATA DI "INIZIO E FINE LAVORI" PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI TRAINANTI.

INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO (1)

- ISOLAMENTO TERMICO DELLE SUPERFICI OPACHE VERTICALI, ORIZZONTALI O INCLINATE CHE INTERESSANO L'INVOLUCRO CON INCIDENZA SUPERIORE AL 25% (*CAPPOTTO TERMICO*).
- COIBENTAZIONE DEL TETTO, SENZA LIMITARE IL CONCETTO DI SUPERFICIE DISPERDENTE AL SOLO LOCALE SOTTOTETTO EVENTUALMENTE ESISTENTE.

$$\% \text{ INTERVENTO} = \frac{\text{superficie disperdente sulla quale **effettivamente si interviene**}}{\text{superficie disperdente **complessiva dell'edificio**}}$$



LA DETRAZIONE E' CALCOLATA SU UN AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SPESE NON SUPERIORE A:

- **€ 50.000** PER **EDIFICI UNIFAMILIARI** O PER LE UNITA' IMMOBILIARI SITUATE ALL'INTERNO DI EDIFICI PLURIFAMILIARI CHE SIANO **FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI** E DISPONGANO DI UNO O PIU' ACCESSI AUTONOMI DALL'ESTERNO.
- **€ 40.000** MOLTIPLICATI PER IL NUMERO DI UNITA' IMMOBILIARI CHE COMPONGONO L'EDIFICIO, PER GLI EDIFICI COMPOSTI **DA 2 A 8 UNITA' IMMOBILIARI**.
- **€ 30.000** MOLTIPLICATI PER IL NUMERO DI UNITA' IMMOBILIARI CHE COMPONGONO GLI EDIFICI COMPOSTI **DA OLTRE 8 UNITA' IMMOBILIARI**.

LA CIRCOLARE ESPLICATIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 8 AGOSTO 2020 PRECISA CHE SE L'EDIFICIO HA PIU' DI 8 UNITA' IMMOBILIARI IL MASSIMALE SI CALCOLA:

- $€ 40.000 \times 8 = € 320.000$ PER LE PRIME 8 UNITA'
- € 30.000 PER LE RESTANTI UNITA'

I MATERIALI ISOLANTI UTILIZZATI DEVONO RISPETTARE I **CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)**

*(DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 OTTOBRE 2017,
PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 259 DEL 6 NOVEMBRE 2017)*

- NON DEVONO ESSERE PRODOTTI UTILIZZANDO “RITARDANTI DI FIAMMA”.
- NON DEVONO ESSERE PRODOTTI CON “AGENTI ESPANDENTI” (RISCHIO RIDUZIONE OZONO).
- NON DEVONO ESSERE PRODOTTI UTILIZZANDO “CATALIZZATORI AL PIOMBO”.
- SE PRODOTTI DA “RESINA DI POLISTIRENE ESPANDIBILE” GLI AGENTI ESPANDENTI DEVONO ESSERE INFERIORI AL 6% DEL PESO DEL PRODOTTO FINITO.
- SE COSTITUITI DA “LANE MINERALI” QUESTE DEVONO ESSERE CONFORMI AI REGOLAMENTI COMUNITARI VIGENTI.

**I MATERIALI ISOLANTI “NATURALI” DI DERIVAZIONE
“RINNOVABILE” SONO SEMPRE AMMESSI.**




DECRETO REQUISITI 6 AGOSTO 2020

STABILISCE I REQUISITI TECNICI PER L'ACCESSO ALLE DETRAZIONI FISCALI.

DECRETO REQUISITI 6 AGOSTO 2020

STABILISCE I REQUISITI TECNICI DEI MATERIALI ISOLANTI INDICANDO I VALORI DI SOGLIA PER CIASCUNA DELLE 6 "ZONE CLIMATICHE" IN CUI E DIVISA L'ITALIA.



I COMUNI PIEMONTESI RIENTRANO IN ZONA CLIMATICA "E" - "F" (MONTAGNA)

ALLEGATO E

Tabella 1 - Valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni

Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tipologia di intervento	
	Zona climatica	Valore
<i>i.</i> Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
<i>ii.</i> Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
<i>iii.</i> Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
<i>iv.</i> Sostituzione di finestre comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.

DECRETO REQUISITI 6 AGOSTO 2020

L'ART. 7 STABILISCE L'OBBLIGO DI PRODURRE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) DELLE UNITA' IMMOBILIARI INTERESSATE DAGLI INTERVENTI ANTE E POST ESECUZIONE OPERE.



GLI A.P.E. QUALORA SIANO REDATTI PER EDIFICI CON PIU' UNITA' IMMOBILIARI SONO DETTI "CONVENZIONALI", PREDISPOSTI ED UTILIZZABILI ESCLUSIVAMENTE ALLO SCOPO. SONO PREDISPOSTI CONSIDERANDO L'EDIFICIO NELLA SUA INTEREZZA.

NELL'ALLEGATO "A" E' STABILITO CHE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEBBANO ESSERE ASSEVERATI DA TECNICO ABILITATO CHE ATTESTI LA RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*SUPERAMENTO DI DUE CLASSI ENERGETICHE O DI UNA CLASSE NEL CASO IN CUI LA CLASSE ANTE INTERVENTO SIA "A3"*).

NELL'ALLEGATO "A" PUNTO 13 E' STABILITO CHE IL TECNICO ABILITATO SOTTOSCRIVA E ALLEGHI IL COMPUTO METRICO E ASSEVERI CHE SIANO RISPETTATI I COSTI MASSIMI PER TIPOLOGIA D'INTERVENTO NEL RISPETTO DEI CRITERI:

Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'Allegato A

Tabella 1 – Spesa specifica onnicomprensiva massima ammissibile della detrazione per tipologia d'intervento

Tipologia di intervento	Spesa specifica massima ammissibile
Riqualificazione energetica	
Interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) –zona climatica A, B, C	800,00 €/m ²
Interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) –zona climatica D, E, F	1.000,00 €/m ²
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture	
Esterno	230,00 €/m ²
Interno	100,00 €/m ²
Copertura ventilata	250,00 €/m ²
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti	
Esterno	120,00 €/m ²
Interno/terreno	150,00 €/m ²
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali	
Esterno/diffusa	150,00 €/m ²
Interno	80,00 €/m ²
Parete ventilata	200,00 €/m ²
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi	
Zone climatiche A, B e C	
Serramento	550,00 €/m ²
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	650,00 €/m ²
Zone climatiche D, E ed F	
Serramento	650,00 €/m ²
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	750,00 €/m ²
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione	
	230,00 €/m ²
Collettori solari	
Scoperti	750,00 €/m ²
Piani vetrati	1.000,00 €/m ²
Sottovuoto e a concentrazione	1.250,00 €/m ²
Caldaje ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a condensazione (*)	
P _{nom} ≤ 35kWt	200,00 €/kWt
P _{nom} > 35kWt	180,00 €/kWt

I. I COSTI PER TIPOLOGIA SIANO INFERIORI O UGUALI AI PREZZI MEDI DELLE OPERE COMPIUTE RIPORTATE NEI PREZZARI REGIONALI O RIFERITI AI “PREZZI INFORMATIVI DELL’EDILIZIA” (CASA EDITRICE DEI – TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE).

II. NEL CASO IN CUI NEI PREZZARI NON VI SIANO LE “VOCI” RELATIVE AGLI INTERVENTI IL TECNICO ABILITATO PUO’ DETERMINARE I NUOVI PREZZI IN MANIERA ANALITICA.

III. GLI INTERVENTI PER I QUALI L’ASSEVERAZIONE PUO’ ESSERE SOSTITUITA DA UNA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE O INSTALLATORE, L’AMMONTARE MASSIMO DELLE DETRAZIONI O DELLA SPESA MASSIMA E’ CALCOLATO SULLA BASE DEI MASSIMALI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI CUI ALLEGATO “I”.

L'ART. 5 STABILISCE LE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE RELATIVAMENTE A:

A) INTERVENTI CHE COMPORTANO UNA RIDUZIONE DELLA TRASMITTANZA "U" DEGLI ELEMENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO, PURCHE' "U" NON SIA INFERIORE AI VALORI PERTINENTI DELL'ALLEGATO "E" (**INVOLUCRO OPACO**), MEDIANTE:

- FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE COIBENTE.
- FORNITURA IN OPERA DI MATERIALI ORDINARI (ANCHE OPERE MURARIE) NECESSARI AL MIGLIORAMENTO ENERGETICO.
- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ELEMENTO COSTRUTTIVO.
- DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE O SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SULLE SUPERFICI OGGETTO DEGLI INTERVENTI.

B) INTERVENTI CHE COMPORTANO UNA RIDUZIONE DELLA TRASMITTANZA "U" DELLE FINESTRE PURCHE' "U" NON SIA INFERIORE AI VALORI PERTINENTI DELL'ALLEGATO "E". (**SERRAMENTI**), MEDIANTE:

- FORNITURA IN OPERA DI NUOVI SERRAMENTI.
- MIGLIORAMENTO DEI COMPONENTI VETRATI ESISTENTI (INTEGRAZIONI O SOSTITUZIONI)
- COIBENTAZIONE O SOSTITUZIONE DEI CASSONETTI.

SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SULLE PARTI COMUNI (2) E SUGLI EDIFICI UNIFAMILIARI (3)

INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI CON IMPIANTI CENTRALIZZATI PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA.

TIPOLOGIE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CHE SI POSSONO INSTALLARE:

- CALDAIA A CONDENSAZIONE (CLASSE "A" O SUPERIORE)
- POMPA DI CALORE (IBRIDA O GEOTERMICA)
- BIOMASSA (SOLO IN ALCUNI CASI).

LA DETRAZIONE E' CALCOLATA SU UN AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SPESE NON SUPERIORE A:

- **€ 30.000** PER **EDIFICI UNIFAMILIARI** O PER LE UNITA' IMMOBILIARI SITUATE ALL'INTERNO DI EDIFICI PLURIFAMILIARI CHE SIANO FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI E DISPONGANO DI UNO O PIU' ACCESSI AUTONOMI DALL'ESTERNO.
- **€ 20.000** MOLTIPLICATI PER IL NUMERO DI UNITA' IMMOBILIARI CHE COMPONGONO L'EDIFICIO, PER GLI EDIFICI COMPOSTI **DA 2 A 8 UNITA' IMMOBILIARI**.
- **€ 15.000** MOLTIPLICATI PER IL NUMERO DI UNITA' IMMOBILIARI CHE COMPONGONO GLI EDIFICI COMPOSTI **DA OLTRE 8 UNITA' IMMOBILIARI**.

INTERVENTI ANTISISMICI (4)



INTERVENTI CHE CONSENTANO UN MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI ESISTENTI NELLE ZONE CLASSIFICATE A “RISCHIO SISMICO” 1, 2, 3.

LE DETRAZIONI SONO VALIDE PER LE SPESE SOSTENUTE PER LAVORI ANTISISMICI REALIZZATI SULLE PARTI STRUTTURALI DEGLI EDIFICI O SU COMPLESSI DI EDIFICI COLLEGATI STRUTTURALMENTE.

E' PREVISTO OBBLIGO DI STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEL RISCHIO DI EVENTI CALAMITOSI; LA DETRAZIONE PER IL PREMIO ASSICURATIVO NON E' CEDIBILE.

LA DETRAZIONE E' CALCOLATA SU UN AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SPESE NON SUPERIORE A:

- **€ 96.000** MOLTIPLICATI PER IL **NUMERO DI UNITA' IMMOBILIARI**, SENZA VINCOLO SUL NUMERO MASSIMO.

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (5)

- **COIBENTAZIONE SUPERFICI OPACHE VERTICALI**

- MEDIANTE ISOLAMENTO INTERNO (“CAPPOTTO INTERNO”)
- MEDIANTE INSUFFLAGGIO NELL’INTERCAPEDINE DELLE PARETI ESTERNE.

- **SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INFISSI**

OCCORRE VERIFICARE I REQUISITI TECNICI (DECRETO REQUISITI):

NELLA ZONA “E” PREVISTO $U = < 1,30 \text{ W/mq K}$ (VALORE INCENTIVATO)

D.M. 26.06.2015 PREVEDE $U = < 1,40 \text{ W/mq K}$ (VALORE COGENTE)

IL VALORE MASSIMO DETRAIBILE E' PARI A € 54.545 MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DI UNITA'.



IL DECRETO MISE 6 OTTOBRE 2020 (ALLEGATO "I") STABILISCE I MASSIMALI AL METRO QUADRO

ZONA CLIMATICA	SOLO INFISSI	INFISSI + CASSETTONI + OSCURANTI	SOLO SCHERMATURE SOLARI	SOLO OSCURANTI
A, B, C	550€/mq	650€/mq	230€/mq	100€/mq
D, E, F	650€/mq	750€/mq	230€/mq	100€/mq

I COSTI ESPOSTI IN TABELLA SONO AL NETTO DI IVA, PRESTAZIONI PROFESSIONALI (RILIEVO) E OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA

- **SCHERMATURE SOLARI**

- TENDE A RULLO O A BRACCI
- TENDE TECNICHE, VENEZIANE

- **OSCURANTI**

- PERSIANE
- SCURI
- AVVOLGIBILI TAPPARELLE

QUALORA L'EDIFICIO SIA SOTTOPOSTO A VINCOLO PREVISTO DAL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D.LGS. 22.01.2004, N. 42) O VIETATO DA REGOLAMENTI URBANISTICI O EDILIZI LOCALI, LA DETRAZIONE SI APPLICA A TUTTI I **"TRAINATI"** ANCHE IN ASSENZA DI **"TRAINANTI"**.

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI (6)

LA DETRAZIONE FISCALE AL 110% SI APPLICA PER LE SPESE D'INSTALLAZIONE DI:

- IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLE RETE ELETTRICA SU EDIFICI
- SISTEMI DI ACCUMULO INTEGRATI NEGLI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI AGEVOLATI

LA DETRAZIONE FISCALE AL 110% VIENE RICONOSCIUTA ANCHE NEL CASO IN CUI L'INSTALLAZIONE SIA EFFETTUATA IN UN'AREA PERTINENZIALE DELL'EDIFICIO IN CONDOMINIO (ES. PENSILINA PARCHEGGIO).

LA DETRAZIONE FISCALE AL 110% VIENE RICONOSCIUTA SU AMMONTARE COMPLESSIVO NON SUPERIORE A € 48.000 PER SINGOLA UNITA' IMMOBILIARE.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA CHIARITO CHE E' POSSIBILE SCORPORARE DAL "TETTO MASSIMO DI SPESA" I COSTI PER I SISTEMI DI ACCUMULO, PERTANTO L'IMPORTO COMPLESSIVO SALE A € 96.000.

CONDIZIONE ESSENZIALE E' CHE I PANNELLI SIANO CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA E L'ELETTRICITA' NON AUTO-CONSUMATA ISTANTANEAMENTE SIA CEDUTA AL GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE).

INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI (7)

Art. 119, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) **comma 8**



LA DETRAZIONE FISCALE AL 110% SI APPLICA PER LE SPESE D'INSTALLAZIONE DI:

- ACQUISTO DELLA STAZIONE DI RICARICA
- INSTALLAZIONE DELLA STAZIONE DI RICARICA
- AUMENTO DELLA POTENZA DEL CONTATORE FINO A 7 Kw

LA COLONNINA DI RICARICA DEVE ESSERE **NON ACCESSIBILE AL PUBBLICO**

LA DETRAZIONE E' CALCOLATA SU UN AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SPESE NON SUPERIORE A:

- **€ 2.000** PER **EDIFICI UNIFAMILIARI**
- **€ 1.500** PER **EDIFICI PLURIFAMILIARI** O CONDOMINI CHE INSTALLANO **MENO DI 8 COLONNINE**
- **€ 1.200** PER **EDIFICI UNIFAMILIARI** O CONDOMINI CHE INSTALLANO **PIU' DI 8 COLONNINE**

INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (8)



LE DETRAZIONI SONO VALIDE PER LE SPESE SOSTENUTE PER OPERE DI **ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**, COME DA **DM N. 236 DEL 1989**, ANCHE PER GLI OVER 65 ANNI.

RIENTRANO SIA LE OPERE REALIZZATE SU PARTI COMUNI CHE SULLE SINGOLE UNITA' PER:

- INSERIMENTO DI RAMPE INTERNE O ESTERNE, SERVOSCALA, PIATTAFORME ELEVATRICI.
- RIFACIMENTO DI SCALE E ASCENSORI
- RIFACIMENTO O ADEGUAMENTO DI IMPIANTI TECNOLOGICI (SERVIZI IGIENICI, CITOFONICI,...)
- SOSTITUZIONE DI FINITURE (PAVIMENTI, PORTE, INFISSI,...).

ACQUISTO E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI BUILDING AUTOMATION (9)



LE DETRAZIONI SONO VALIDE PER LE SPESE SOSTENUTE PER “SISTEMI DI BUILDING AUTOMATION” OVVERO LA GESTIONE AUTOMATICA PERSONALIZZATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO O PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA O CLIMATIZZAZIONE ESTIVA, IN MODO TALE DA MOSTRARE, ATTRAVERSO CANALI MULTIMEDIALI, I CONSUMI ENERGETICI, LE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO, LA TEMPERATURA DI REGOLAZIONE; CONSENTIRE ACCENSIONE, SPEGNIMENTO E PROGRAMMAZIONE DA REMOTO.

NON E' CONSENTITA LA DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI CHE PERMETTONO DI INTERAGIRE DA REMOTO.

LA SPESA MASSIMA AMMISSIBILE PER LA DETRAZIONE E' FISSATA IN € 50/mq (ALLEGATO “I”) CONSIDERATI AL NETTO DI IVA E ONERI PER ONERI PROFESSIONALI E OPERE COMPLEMENTARI.

DECRETO SEMPLIFICAZIONI (D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)

RISVOLTI IN AMBITO “SUPERBONUS”

NELL'ART. 10 DEL “DECRETO SEMPLIFICAZIONI” SONO STATE APPORTATE SIGNIFICATIVE MODIFICHE AL D.P.R. 380/2001 (TESTO UNICO EDILIZIA – T.U.E.) CON L'OBIETTIVO DI SEMPLIFICARE E ACCELERARE LE PROCEDURE DELL'EDILIZIA, RIDURRE GLI ONERI E FAVORIRE IL RECUPERO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, MEDIANTE:

- SVILUPPO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA
- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
- MESSA IN SICUREZZA SISMICA
- CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO

ART. 3, COMMA 1, LETT. B) DEL T.U.E.

- E' AMPLIATA LA DEFINIZIONE DI **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** CHE ORA RICOMPRENDE:
 - MODIFICA DI DESTINAZIONE D'USO (PURCHE' NON VI SIA MUTAMENTO DI CARICO URBANISTICO)
 - MODIFICA DEI PROSPETTI DEGLI EDIFICI LEGITTIMAMENTE REALIZZATI (PURCHE' NON SIA PREGIUDICATO IL DECORO ARCHITETTONICO, NON VI SIANO VINCOLI DI TUTELA O RICADENTI IN ZONE OMOGENEE “A”).

ART. 3, COMMA 1, LETT. D) DEL T.U.E.

- E' AMPLIATA LA DEFINIZIONE DI **RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA** CHE ORA AMMETTE INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI CON:

- DIVERSA SAGOMA, PROSPETTI, SEDIME
- DIVERSE CARATTERISTICHE PLANIVOLUMETRICHE E TIPOLOGICHE CON LE INNOVAZIONI NECESSARIE PER
 - L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA
 - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'ACCESSIBILITA'
 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI
 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

CONDIZIONE ESSENZIALE DI APPLICABILITA' E' L'ASSENZA DI VINCOLI DI TUTELA (D.LGS 2004 – N. 42) OPPURE CHE L'IMMOBILE NON RICADA IN ZONA OMOGENEA "A".

ART. 9, COMMA 1BIS DEL T.U.E.

- LO STATO LEGITTIMO DI UN IMMOBILE E' QUELLO STABILITO DAL TITOLO ABILITATIVO. PER GLI IMMOBILI COSTRUITI IN EPOCA ANTECEDENTE L'OBBLIGO DEL TITOLO EDILIZIO, LO STATO LEGITTIMO E' QUELLO DESUMIBILE DALLE INFORMAZIONI CATASTALI DI PRIMO IMPIANTO O DA ALTRI DOCUMENTI PROBANTI (FOTOGRAFIE, ESTRATTI CARTOGRAFICI, ETC.).